

4) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 13858 DEL 31 MAGGIO 2013
(Rinuncia al andato professionale – efficacia istantanea)

Il difensore che rinuncia al mandato, mentre conserva sino alla sua sostituzione la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la rinuncia ha pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determina il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il cosiddetto contratto di patrocinio.